



Avviso di inizio lavori di costruzione

(art. 23 RALE)

Il presente formulario (scaricabile anche dal sito www.gordola.ch) deve essere compilato, firmato ed inoltrato all'Ufficio tecnico comunale, almeno **15 giorni prima** dell'inizio dei lavori.

Richiedente:

Nome / Regione sociale: _____

Indirizzo: _____ NAP Luogo: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

Oggetto:

Istante/i: _____

Proprietario/i _____

Mappale/i: _____

Genere dell'opera: _____

Data della licenza: _____ Avviso cantonale no.: _____

Data inizio lavori: _____

Responsabili:

Direzione lavori: _____ Telefono: _____

Firma e Timbro: _____ e-mail: _____

Impresa esecutrice: _____ Telefono: _____

Firma e Timbro: _____ e-mail: _____

Ingegnere responsabile: _____ Telefono: _____
dei calcoli statici (art. 33 RALE):

Firma e Timbro: _____ e-mail: _____

Macchinari impiegati: _____

Osservazioni: _____

INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E PROSEGUIMENTO

Si rammenta all'istante e alla direzione lavori che prima di inoltrare il presente avviso devono essere portate a termine le seguenti disposizioni (almeno **15 giorni prima** dell'inizio dei lavori di costruzione):

- Devono essere ottemperate le condizioni particolari poste nella licenza edilizia, concernenti approvazioni preliminari dell'inizio lavori di costruzione.
 - Devono essere ottemperate le condizioni particolari poste nell'avviso cantonale, il quale è parte integrante della licenza edilizia, concernenti approvazioni preliminari dell'inizio lavori di costruzione.
 - Per il controllo dei materiali impiegati per il risparmio energetico, prima dell'inizio dei lavori l'istante o la direzione lavori dovrà fornire al Municipio un rapporto contenente la descrizione dei materiali isolanti (scheda tecnica, spessore e conduttività termica) e delle finestre previsti per la realizzazione dell'opera. Tale documento, che dovrà trovare corrispondenza con l'incarto energia approvato (valori U), potrà essere utilizzato dal Municipio per eventuali verifiche di conformità durante la fase di cantiere. Qualora vi fossero dei cambiamenti dovrà essere inoltrato un nuovo incarto energia per approvazione.
-

Inizio dei lavori e proseguimento

Art.23 del Regolamento d'Applicazione della Legge Edilizia (RALE) del 9 dicembre 1993.

¹I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità.

²Dell'inizio dei lavori dev'essere data tempestiva notizia al Municipio, informandolo sul nominativo dell'impresa esecutrice, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori, come pure sulle modalità d'uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.

Calcoli statici

Art.33 del Regolamento d'Applicazione della Legge Edilizia (RALE) del 9 dicembre 1993.

I calcoli statici per i progetti di cui all'art. 7 del presente regolamento devono essere elaborati da un ingegnere giusta l'art. 4 LE.

Sicurezza sui cantieri

Ordinanza sui Lavori di Costruzione (OLCostr.) del 29 giugno 2005.

Si rammenta l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione.

Oltre alla presente ordinanza, sono segnatamente applicabili l'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l'ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro(LL), oltre alle prescrizioni SUVA.

Risparmio energetico

Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008.

L'istante o la direzione lavori dovrà allestire la pertinente documentazione per l'autocertificazione dell'avvenuta esecuzione degli interventi realizzati secondo i valori indicati nella verifica energetica della domanda di costruzione nel rispetto della norma SIA 380/1:2009 (Controllo materiali impiegati per il risparmio energetico, art.2 cpv.4 RUEn). Tale documento, dovrà trovare corrispondenza con l'incarto energia approvato (valori U) della licenza edilizia, e al rapporto allestito prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Imprese autorizzate all'esecuzione dei lavori

La legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) e seguente regolamento (RLEPIC), disciplina l'esecuzione dei lavori edili anche nel settore privato.

L'istante e la direzione lavori, sono responsabili della verifica d'autorizzazione delle imprese impiegate per l'esecuzione dei lavori, le imprese autorizzate sono consultabili all'Albo pubblicato sul Foglio ufficiale.

La LEPICOSC modifica e sostituisce la LEPIC a partire dal 1° gennaio 2014.

Luogo e data: _____ Firma del richiedente: _____